



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili - Udiienza pubblica del 14 dicembre 2021

R.G. N. 23275/2017 (n.2 del ruolo)

**Conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176**

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti del fascicolo n. 23275/2017;

O S S E R V A:

1. Con sentenza n. 2425/2017 pubblicata il 6.4.2017, la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello di XXX avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui era stata solo parzialmente accolta la sua domanda di ripristino della indennità di accompagnamento, che era stata revocata in via amministrativa a seguito di visita di revisione del 29.7.2007: condividendo le valutazioni del Consulente medico legale nominato, infatti, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla prestazione solo a far data dal 4.10.2010. La Corte d'appello ha disatteso ogni istanza volta al rinnovo della CTU, ritenendo piuttosto improponibile la domanda giudiziaria in quanto non preceduta da istanza amministrativa di concessione della indennità medesima.

2. I Giudici napoletani hanno espressamente riaffermato il principio più volte ribadito dalla S.C. (richiamando in particolare Cass., n. 6590/2014 e n. 4254/2009), che si fonda sull'assunto per cui la domanda di ripristino della domanda, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

accorda: di qui l'obbligo per l'interessato di rivolgersi all'autorità amministrativa per dare corso ad un nuovo iter procedurale, non essendogli consentito l'accesso diretto alla tutela giurisdizionale, dal momento che in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado, determina appunto l'improponibilità della domanda.

3. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione XXX, formulando due motivi, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 della l. n. 326/2003 e dell'art. 38 della Costituzione, nonché quella dell'art. 4 della l. n. 425/1996.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 13947/2019, la Sesta Sezione, all'esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2019, ritenuta la necessità di rimeditare sulla necessità dell'instaurazione di una nuova domanda amministrativa, anche con riferimento alle conseguenze dell'eventuale perdita del diritto pregresso in caso di esito positivo del (nuovo) accertamento in sede amministrativa, e dunque valutata l'assenza dei presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

5. Fissata l'udienza per la trattazione pubblica, questo Ufficio ha concluso ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020, chiedendo l'accoglimento del ricorso, pur dando atto nelle conclusioni scritte del prevalente orientamento della Sezione secondo il quale, in materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, intervenuta a seguito di una verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, sicché l'interessato, per ottenere il ripristino della relativa



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

prestazione, deve proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione (Cass., n. 27914/2020; n. 4788/2019; n. 6590/2014; n. 11075/2010; n. 4254/2009; n. 3404/2006; in linea con tali conclusioni, seppure in base ad argomentazioni parzialmente difformi, Cass., n. 28445/2019 e n. 27355/2020).

Le conclusioni dell'Ufficio (conformi peraltro a quelle svolte in altri procedimenti aventi analogo oggetto) si attestano sulla considerazione del dato oggettivo dell'introduzione a partire dal 2004, in forza del disposto del co.3 dell'art. 42 del d.lgs. n. 269/2003, di un termine di decadenza semestrale per agire in giudizio: ciò che, a differenza di ciò che avveniva in passato, impone al fruitore della provvidenza di impugnare tempestivamente la revoca, sì da far venir meno la ragione della presentazione di una domanda amministrativa prima di adire l'autorità giudiziaria.

A fronte delle argomentazioni per cui la domanda amministrativa serve a consentire all'Amministrazione di vagliare preventivamente la fondatezza della prestazione, anche al fine di evitare la promozione di giudizi inutili e costosi, si è evidenziato che tale implicazione è esclusa in caso di domanda giudiziale proposta a seguito di revoca della prestazione per esito negativo della visita di verifica, che già ha rappresentato per la stessa Amministrazione l'occasione per esprimersi sul punto della permanenza o meno dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione. In tale contesto, la presentazione dell'ulteriore domanda da parte dell'assistito si pone come inutile aggravio procedurale.

Inoltre, si è evidenziato da parte dell'Ufficio che l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa pone il problema di conciliare la regola per cui la prestazione spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con il principio secondo cui, se la revoca è ingiustificata, l'assistito dovrebbe avere diritto al ripristino della prestazione dalla data della visita di verifica.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Si è altresì contrastato l'argomento posto a base dell'orientamento interpretativo in esame, ossia quello per cui la revoca "estinguerebbe definitivamente" il diritto alla prestazione, senza possibilità di considerare come un "unicum" il precedente rapporto obbligatorio sorto dal riconoscimento del diritto ormai estinto, sottolineando l'evidente contrasto di una siffatta affermazione con il fatto che pur sempre si verte in ambito di diritti soggettivi perfetti, di cui non può essere consentito all'Amministrazione di disporre unilateralmente la soppressione senza controllo e senza la possibilità di un pieno ristoro dell'assistito in caso di accertata illegittimità dell'operato della P.A.

In definitiva, richiedere la presentazione di una nuova domanda amministrativa comporta, come conseguenza necessaria, che lo stato di salute debba necessariamente verificarsi a quel momento, e non a quello anteriore della revoca, che dunque finisce per sottrarsi al sindacato del giudice, nonostante l'espressa previsione del 3° co. dell'art. 42 cit., che fissa il decorso della decadenza semestrale per l'azione avanti al giudice a partire dal momento della comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Non vi era prova, peraltro, nel caso in esame, che la prestazione fosse stata prima sospesa e poi revocata, sicché non sarebbe nemmeno stato possibile per il ricorrente agire entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di sospensione, unico caso nel quale la Corte, nel precedente n. 28445 del 2019, sembra ammettere la dispensa dall'obbligo di presentare la domanda amministrativa.

6. Con l'Ordinanza n. 12945/2021, la Sezione lavoro di questa Corte ha disposto la rimessione del fascicolo al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritenendo la questione appartenere al novero di quelle "di massima di particolare importanza" di cui all'art. 374, secondo comma, c.p.c.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

7. Fissata la trattazione del procedimento avanti alle Sezioni unite di questa Corte per l'udienza del 14 dicembre 2021, si formulano qui le conclusioni ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, nello stesso senso di quelle già formulate avanti alla Sezione rimettente, peraltro coerenti a quelle avanzate in analoghe controversie da parte di altri esponenti di questo Ufficio.

8. Per ciò che concerne il quadro normativo in cui si colloca la vicenda, è pacifico che essa si è svolta in ambito temporale successivo all'intervenuta riforma del sistema che presiede all'erogazione ed alla revisione delle prestazioni di assistenza, operata con il d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, che ha proceduto alla abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile, prevedendo al co. 3 dell'art. 42 che "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa": una misura dal sicuro impatto razionalizzatore, che si affianca a quella, adottata prima nel 2005 con il d.l. n. 203, conv. in l. n. 248/2005, e poi con il d.p.c.m. 30.2.2007, che ha previsto il subentro dell'INPS nelle funzioni ancora rimaste in carico al MEF, al fine dell'unificazione presso lo stesso soggetto delle competenze in materia di accertamento e di erogazione delle provvidenze.

Occorre infatti precisare che, prima dell'intervento riformatore del 2003, il d.p.r. n. 698/1994 all'art. 3 prevedeva che avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, l'interessato potesse presentare ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità civile: solo a seguito della decisione del ricorso, ovvero al silenzio formatosi sullo stesso, era ammessa la tutela giurisdizionale



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

davanti al giudice ordinario, nel termine ordinario di prescrizione non essendo previsti invece termini di decadenza.

9. Tornando al regime attuale, spetta dunque all'INPS anche l'effettuazione delle revisioni periodiche circa il permanere in capo all'invalido dei requisiti sanitari e socio-economici, che giustificano il mantenimento del diritto alla prestazione. Per quel che concerne i requisiti sanitari, si prevede sia l'ipotesi della revisione da effettuarsi periodicamente (su cui da ultimo è intervenuto il Legislatore con l'introduzione dell'art. 25 della l. n. 114/2014, che attribuisce all'INPS comunque l'onere di convocazione dell'invalido, secondo la propria disponibilità ed indipendentemente da quanto previsto dalla Commissione medica nel corso della precedente visita), sia quella delle verifiche straordinarie, previste dal Legislatore in occasione di piani straordinari promossi periodicamente al fine di repressione di abusi e di conseguente contenimento della spesa. E' nell'ambito di uno di questi piani straordinari che con l'art. 4 del d.l. n. 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, poi modificato dall'art. 52 della l. n. 449/1997, con cui si è attribuito al Ministero del Tesoro il compito di procedere ad una verifica straordinaria dello stato di invalidità civile, si è stabilito che a seguito della visita la commissione medica emette un verbale con cui accerta la permanenza, ovvero l'insussistenza, dei requisiti sanitari: in questo secondo caso, è prevista la revoca delle provvidenze in godimento. Il co. 3-quater sancisce che "Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario".

10. A prescindere dalla considerazione di tale specifica previsione, inserita in un complesso normativo che per l'appunto concerneva uno dei molti piani straordinari di verifica che nel tempo si sono succeduti, va ancora evidenziato che in termini



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

generali è prevista una facoltà (e non un obbligo) di sospensione dell'erogazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti: in tal senso dispone una norma ancora vigente, l'art. 5, co.5 del d.p.r. n. 698/1994, che contempla la possibilità di sospendere immediatamente in via cautelativa il pagamento in caso di accertamento negativo, a cui comunque farà seguito la revoca, produttiva di effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti (in ipotesi, anche precedente alla visita).

11. Sulla scorta di tale dato normativo, e per venire alla questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha maturato e vieppiù consolidato un orientamento secondo cui la domanda di ripristino della prestazione a seguito di revoca per carenza dei requisiti deve essere comunque formulata in sede amministrativa, dal momento che essa non dà corso ad una impugnativa del provvedimento di revoca, ma riguarda lo stesso riconoscimento del diritto che il cittadino rivendica. Il Giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, secondo la legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto, ancorché identico nel contenuto a quello estinto per revoca. Di qui per l'interessato che voglia ottenere il ripristino della prestazione l'obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa (pena l'improcedibilità della domanda giudiziale), dovendosi escludere che la mancanza sopravvenuta di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venir meno di uno dei requisiti costitutivi implica, secondo la regola generale, l'estinzione del procedimento.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

12. Ora, pare a questo Ufficio che tale affermazione di principio possa riguardare, appunto, la fattispecie in cui il requisito sia venuto meno, e dunque l'interessato si rivolga al giudice per ottenere il ripristino della prestazione sulla base dell'evoluzione della situazione di fatto, ma non quello in cui si contesta che ciò sia avvenuto, e in cui dunque l'oggetto della pretesa è il venir meno della revoca, al fine di ristabilire con piena continuità la situazione pregressa.

L'affermazione di principio sopra riportata, non a caso, ha trovato origine in fattispecie che non sono sovrapponibili a quella per cui è causa: la più risalente, a quanto consta a questo Ufficio, si rinviene in Cass., n. 17551/2003, che, in un caso di revoca dell'assegno civile per il venir meno delle condizioni reddituali dell'assistita, ha ritenuto che a seguito della domanda di ripristino le condizioni di esistenza del diritto dovessero essere verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda (in particolare il d.lgs. n. 509/1988 che ha innalzato al 74% la percentuale di invalidità per la concessione dell'assegno). La revoca aveva infatti comportato l'estinzione del diritto originariamente riconosciuto; per il ripristino dell'assegno occorreva pertanto una nuova domanda e l'instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ciò da cui derivava che le condizioni di esistenza del diritto andassero verificate con riguardo alla legislazione sopravvenuta, trattandosi appunto del riconoscimento di un nuovo diritto, del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. L'affermazione (ripresa più avanti da Cass., n. 3404/2006; n. 392 e 4254/2009; n. 11075/2010; n. 6590/2014, ove ancora l'oggetto del procedimento non è la revoca ma la domanda di ripristino, ad anni di distanza dalla visita di verifica) risulta in sé del tutto condivisibile, anche perché parte dalla constatazione di un fatto storico, il venir meno di una delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno, che in sé non viene contestato, ma che si intende superare attraverso la necessaria instaurazione di un nuovo procedimento.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

13. La differenza tra le due situazioni è stata colta da Cass., n. 24094/2016, che seppur condividendo la premessa per cui la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza (nella specie, requisito reddituale) comporta l'estinzione del diritto medesimo, in linea con la giurisprudenza di cui sopra, specifica però che tali principi non possono ritenersi validi anche in relazione alle ipotesi in cui non si verifichi alcuna soluzione di continuità relativamente alla sussistenza dei requisiti di legge, e nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia, come nella specie, l'accertamento della permanenza della condizione di invalidità iniziale accertata con pronuncia passata in giudicato riferita a valutazione espressa con riguardo ai parametri previsti dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, vigente all'epoca della prima domanda, ed alle tabelle di cui al D.M. 25.2.1980.

Pur nella peculiarità del caso di specie, in cui si fa perno su un precedente definitivo riconoscimento giudiziale della sussistenza del requisito sanitario poi negato in sede amministrativa, pare all'Ufficio che sia correttamente tracciata la linea di demarcazione, tra i casi in cui vi è soluzione di continuità, e quelli in cui invece non vi è, ovvero si prospetta che non vi sia, e che dunque quel provvedimento di revoca sia illegittimo stante la permanenza dei requisiti all'atto della verifica.

14. Le successive affermazioni giurisprudenziali a proposito di una sostanziale equiparazione delle situazioni, e di una incondizionata capacità della revoca ad estinguere il diritto alla prestazione, potendo solo agire l'interessato per un ripristino a seguito di un nuovo iter amministrativo, si fondano, a ben vedere, su una tralaticia affermazione di principio che trascura di considerare l'essenziale diversità delle situazioni: dopo l'ordinanza n. 4788/2019, in cui veramente ci si limita alla reiterazione dell'affermazione generale, tutte le sentenze che hanno affermato



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

l'improcedibilità della domanda giudiziaria in caso di mancata presentazione della domanda amministrativa (Cass., n. 28445/2019; n. 27355 e 27914/2020, sostanzialmente tutte sovrapponibili fra loro; diversa invece l'ipotesi esaminata da Cass., n. 4038 del 2021, pur citata nell'Ordinanza di rimessione, concernente il diritto al ripristino dell'assegno revocato in base al requisito reddituale) affrontano la questione attribuendo alla revoca – puranco illegittima, perché fondata su presupposti errati – la capacità di estinguere, e in via definitiva, il diritto alla prestazione (che semmai potrà risorgere solo in seguito all'esito di un nuovo iter amministrativo).

15. Tale giurisprudenza, come detto, finisce per attribuire (e questo ad avviso dell'Ufficio è il risvolto più allarmante sul piano dei principi) al provvedimento di revoca una sostanziale patente di intangibilità e di insindacabilità, anche da parte dell'Autorità giudiziaria, potendo al più l'interessato far valere il proprio diritto dal momento – successivo ad esso - della nuova domanda amministrativa. Che questa possa essere presentata anche il giorno seguente al provvedimento, e che dunque da quella data possa farsi decorrere la nuova prestazione in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti, è profilo pratico che non scalfisce l'importanza di principio della questione, e che peraltro ignora del tutto un risvolto pur messo in rilievo dalle precedenti conclusioni di questo Ufficio: quello per cui il sistema prevede che, a seguito di accoglimento della domanda amministrativa, la prestazione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda stessa è stata presentata, ciò che, stante la voluta equiparazione, non potrebbe non avvenire anche nel caso di revoca emanata pur nel permanere delle condizioni, determinando così una perdita economica in capo all'assistito avente ancora diritto alla prestazione.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

16. La giurisprudenza così affermata in realtà trascura di affrontare le evidenti incongruenze che la soluzione adottata comporta, se messa a confronto con il portato della riforma del 2003, di cui già si è detto, che appunto in uno con l'abolizione del contenzioso amministrativo prescrive il termine di decadenza di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato per l'impugnativa dello stesso avanti all'autorità giudiziaria (co. 3, art. 42 cit.). E' pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte che il suddetto termine si deve applicare anche in caso di revoca di prestazioni già riconosciute (Cass., n. 8970/2018; n. 26845/2020): orbene, appare palese l'incongruenza di un sistema che da un lato impone all'assistito di impugnare entro sei mesi il provvedimento di revoca, pena l'estinzione del diritto ad opporsi giudizialmente, dall'altro comporta che a fronte della revoca, prima di adire la via giudiziaria, debba comunque proporre la domanda in sede amministrativa, pena l'improponibilità della domanda.

17. Il fatto è che, come già sottolineato nelle altre occasioni in cui questo Ufficio ha preso posizione sulla questione, con l'orientamento che si avversa si svilisce la portata della riforma operata con l'art. 42 cit., che, come si è detto, eliminando il contenzioso amministrativo e consentendo al cittadino di rivolgersi al giudice dopo essersi visto negare il diritto alla prestazione, purché tale iniziativa sia adottata in termini brevi e predeterminati, ha puntato ad un generale obiettivo di semplificazione e di velocizzazione, consentendo il consolidamento della determinazione dell'Amministrazione in caso di mancata reazione entro sei mesi dell'interessato.

18. E' davvero difficile inserire nel disegno uscito dalla riforma, complessivamente così armonico e coerente, l'esigenza di quella che null'altro appare che una superfetazione, che costringe l'assistito che si è visto revocare la prestazione a



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

rivolgersi a quella stessa amministrazione che ha appena espresso la sua determinazione per chiedere di darne corso ad un'altra, a breve tempo da quella precedente, rispetto ad elementi che in un arco temporale così ristretto presumibilmente non sono mutati.

19. Pare allora che debba essere rivisto un altro degli argomenti addotti dalla Corte a sostegno della necessità della domanda amministrativa a seguito di revoca, ossia il richiamo dell'art. 38 della Costituzione, e la *ratio* ad esso sottesa che indurrebbe a preferire soluzioni volte a riconoscere le prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni e a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell'area dei fruitori delle prestazioni di invalidità, finendo per favorire coloro che avendone già goduto, “ne pretendono un perdurante godimento pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni”: pare piuttosto che contrasti con il principio costituzionale che attribuisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, l'addossare a questo stesso oneri burocratici superflui, e ridondanti, che si pongono come irragionevole ostacolo alla tutela effettiva di quello stesso diritto. Non pare per vero che da una siffatta applicazione della norma possa discendere una concreta lesione del solo principio costituzionale dell'art. 38: sembra difficile negare che possa discenderne una concreta lesione dell'art. 24 della Carta, e dell'art. 113, laddove in pratica si nega all'assistito il diritto di opporsi a quel provvedimento che assume illegittimo, potendo al più egli attivarsi per ottenerne uno diverso, con diversa decorrenza, ancorché di identico contenuto.

20. A fronte di questa coerente e sostanziale serie di motivi in grado, a parere dell'Ufficio, di dimostrare l'evidenza della necessità di abbandonare l'orientamento



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

sin qui seguito dalle sentenze richiamate, appare evidente la fallacia dell'argomento concernente la diretta impugnabilità della sospensione della prestazione, come prevista dal co. 4 dell'art. 42 del d.l. n. 269 cit.: basti dire che tale provvedimento, che sicuramente è facoltativo, non è stato adottato nel caso di specie da parte dell'INPS che paradossalmente, secondo tale lettura, grazie a tale omissione raggiunge il fine di compromettere e limitare ulteriormente la facoltà di accedere tempestivamente alla giustizia ordinaria dell'assistito.

In via più generale, occorre sottolineare che lungi dal potersi configurare come rimedio, la facoltà (o meglio, l'onere) per l'assistito di impugnare la sospensione comporta la duplicazione dell'iniziativa giudiziaria a suo carico, dovendosi questa necessariamente affiancare a quella avente ad oggetto la contestazione del provvedimento di revoca (pena il suo consolidarsi).

Si tratta di null'altro che di un ulteriore aggravio a carico dell'assistito, chiamato a raddoppiare il suo sforzo al fine di vedere valutata la fondatezza di una unica, ed unitaria, pretesa: quella di vedere affermato il suo diritto alla continuità della prestazione di cui ha sin lì fruito.

Né può condividersi l'opinione, a sostegno della tesi dell'INPS, circa la possibilità di superare ogni dubbio circa la limitazione del diritto di difesa dell'assistito considerando il suo potere di presentare domanda amministrativa di verifica della permanenza dei requisiti di legge, ancor prima che si attivi l'ente previdenziale: anche in questo caso, l'opzione grava tutta e solo sul fruitore della prestazione assistenziale, onerandolo di una iniziativa di cui non si concepisce nemmeno il concreto interesse in grado di giustificarla, e sbilancia ulteriormente la prospettiva, che dovrebbe essere invece quella di una tutela effettiva e sostanziale del diritto dell'invalido.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

21. In definitiva, vanno qui ribadite le conclusioni già assunte da questo Ufficio a proposito dell'insussistenza di un obbligo di presentazione della domanda amministrativa avverso il provvedimento con cui l'INPS ha revocato la prestazione di invalidità, per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari o di altro tipo: nell'attuale ordinamento, già vigente all'epoca dei fatti di causa, alla stregua del disposto del co. 3 dell'art. 42 del d.l. 269/2003, è attribuita all'assistito la facoltà di adire la via giudiziaria, purché entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento medesimo, al fine di dimostrare la permanenza dei requisiti in base ai quali la prestazione era stata inizialmente accordata. Per tale via si esclude che nella copertura della sua posizione si venga a creare inevitabilmente uno iato, pur in caso di illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca, a cui non si potrebbe ovviare imponendo all'assistito l'obbligo di dar corso ad un nuovo iter procedimentale, volto al riconoscimento del diritto ex novo della prestazione.

Si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 c.p.c.;

Chiede che le Sezioni Unite di questa Corte accolgano il ricorso.

Roma, 23.11.2020

Il Sostituto P.G.

Rita SANLORENZO